



Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001

Parte Generale

Luglio 2021

INDICE

1. PREMESSA	6
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	8
2.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche	8
2.2 I reati “presupposto”	9
1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001).....	9
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008].....	10
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]	10
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]	10
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]	11
6. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]	11
7. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015].....	11
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003].....	12
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006].....	12
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003].....	13
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]	13
12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]	13
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]	13

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].....	13
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]	14
16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015].....	14
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]	15
18. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/2001) [introdotto dalla L. 167/2017].....	14
19. Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001) [introdotto dalla L. 39/2019].....	15
20. Reati tributari (Art. 25-quinquedecies, D.Lgs. 231/2001) [introdotto dalla L. 124/2019].....	15
21. Contrabbando (At. 25-sexiesdecies, D. Lgs. 231/2001) [introdotto dal d.lgs. 75/2020].....	15
22. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]	15
2.3 Le sanzioni	16
2.4 Criteri di imputazione della responsabilità in capo alla società	16
2.5 Il presupposto di esclusione della responsabilità: l'adozione e l'effettiva implementazione del modello	18
2.6 Le condotte esemplificative di reato per la Pagano S.P.A.	18
2.6.1 Esemplificazione di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa di Pagano per i reati contro la Pubblica Amministrazione	18
2.6.2 Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà Pagano S.P.A. per i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio.....	26
2.6.3 Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà di Pagano S.P.A. per i reati societari	30
2.6.4 I reati di terrorismo ed eversione dell'ordinamento democratico e contro la Personalità Individuale	35
2.6.5 Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa a Pagano S.P.A. per gli abusi di mercato.....	36
2.6.6 Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Pagano S.P.A. per la sicurezza sul lavoro	41

2.6.7	<i>Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Pagano S.P.A. per i delitti informatici</i>	42
2.6.8	<i>Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Pagano S.P.A. per i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ...</i>	47
2.6.9	<i>Circa i delitti di criminalità organizzata</i>	48
2.6.10	<i>Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Pagano S.P.A. per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	48
2.6.11	<i>Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Pagano S.P.A. per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	50
2.6.12	<i>Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Pagano S.P.A. per i reati ambientali</i>	51
2.6.13	<i>Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Pagano S.P.A. per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	56
2.6.14	<i>Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa Pagano S.P.A. per le condotte di Xenofobia e razzismo.</i>	57
2.6.15	<i>Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa di Pagano S.P.A. per i reati di frode in competizioni sportive.</i>	57
2.6.16	<i>Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa di Pagano S.P.A. per i delitti tributari</i>	58
2.6.17	<i>Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa di Pagano S.P.A. per i reati di contrabbando</i>	60
3.	IL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA PAGANO SPA	61
3.1	<i>Profilo della Società e cenni storici</i>	61
3.2	<i>Struttura organizzativa</i>	61
3.3	<i>Obiettivi e finalità del modello</i>	61
3.4	<i>Metodologia operativa per implementazione del modello e suo aggiornamento</i>	62
3.5	<i>Struttura del modello</i>	63
3.6	<i>Processi e attività sensibili</i>	64
1.	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i>	64
2.	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	64
3.	<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	64
4.	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione</i>	64
5.	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	64

6. Reati societari	64
7. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	64
8. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	64
9. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	64
10. Reati ambientali.....	64
11. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	64
12. Reati transnazionali	64
4.1 Requisiti dell'organismo di vigilanza	65
4.2 Nomina e durata dell'organismo di vigilanza	65
4.3 Poteri e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza	66
4.4 Segnalazioni e flussi informativi all'organismo di vigilanza	67
4.5 Reporting dell'organismo di vigilanza verso gli organi sociali	68
5. DIFFUSIONE E FORMAZIONE DEL MODELLO	68
5.1 Attività di diffusione e formazione	68
6. CONCLUSIONE	69

Termini e definizioni

Modello: modello di organizzazione, gestione e controllo secondo i requisiti del D. Lgs. 231/2001.

OdV: organismo di vigilanza, s'intende l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

Organi Sociali: gli organi societari previsti da statuto.

CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro nonché i contratti integrativi aziendali.

D. Lgs. 231/2001 o Decreto: D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 " *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300* " e successive modifiche ed integrazioni.

Dipendenti: soggetti che svolgono in favore della società una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione della società con contratto a tempo indeterminato o determinato, full time o part time. I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, interinali e tirocinanti sono equiparati ai dipendenti per quanto riguarda l'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001.

Fornitori: soggetti che forniscono alla Società beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti.

Linee Guida: documenti emessi da associazioni di categoria o enti pubblici autorevoli in materia di D. Lgs. 231/2001.

Risk assessment: metodologia strutturata di valutazione dei rischi e dei relativi controlli.

Stakeholders: soggetti portatori di interessi nei confronti dell'azienda, siano essi interni o esterni alla sfera aziendale.

Sistema di controllo interno: insieme dei protocolli e delle azioni adottate dalla società allo scopo di prevenire i rischi.

1. PREMESSA

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, è il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, adottato da Pagano Spa.

Pagano Spa, sensibile all'esigenza di garantire e promuovere condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere alla definizione e attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (Modello di Organizzazione).

Al di là di quanto prescritto dal Decreto Legislativo che indica il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, l'iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Pagano s.p.a., di modo che seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti così da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

Lo scopo del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Pagano Spa è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di controlli volto a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Il modello si applica a:

- soci;
- amministratori e sindaci;
- direttore generale;
- dipendenti e collaboratori;
- fornitori e consulenti;
- chiunque altro instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con Pagano SpA.

La società vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nel modello assicurando la trasparenza delle azioni correttive poste in essere in caso di violazione dello stesso.

Pagano SpA si impegna a diffondere, nella propria organizzazione ed all'esterno, i contenuti del modello ed i successivi aggiornamenti in modo completo, accurato e continuo.

In forza di quanto espressamente stabilito nel D. Lgs. 231/2001 (art. 6, terzo comma), i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento o linee guida redatti dalle associazioni rappresentative e di categoria, e comunicate al ministero di giustizia.

Il presente modello è redatto in conformità alle Linee Guida di Confindustria che, approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, tra l'altro suggeriscono:

- l'individuazione delle aree di rischio, onde verificare in quale area, settore o processo aziendale sia possibile la realizzazione delle fattispecie di reato di cui al decreto;
- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo, atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli;
- la previsione di un adeguato sistema disciplinare per la violazione delle norme del codice di condotta e delle procedure previste dal modello;
- l'affidamento del compito di vigilare sul modello ad un Organismo di Vigilanza, avente i seguenti principali requisiti: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello è periodicamente aggiornato alle novità normative periodicamente introdotte dal Legislatore.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'Organo Amministrativo ha deciso la costituzione di un Organismo di Vigilanza con l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organo Amministrativo ha proceduto, con propria delibera, a nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle regole previste dal presente Modello.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

2.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

In data 8 giugno 2001 è stato promulgato il Decreto Legislativo n. 231 ("D.Lgs. 231/2001") recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 lu-glio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee), la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, (sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed interna-zionali).

Con l'emanazione del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un innovativo sistema sanzionatorio che istituisce e disciplina la "responsabilità amministrativa degli enti", in relazione ad alcuni reati commessi - nell'interesse o a vantaggio dell'ente - da parte di

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, di fatto, la gestione e il controllo della stessa (cosiddetti soggetti apicali);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti soggetti subordinati).

Si deve evidenziare che la natura del nuovo tipo di responsabilità dell'ente, pur definita come "amministrativa", ha forti analogie con la responsabilità "penale" sia per la circostanza che il suo accertamento avviene nell'ambito del processo penale, sia in quanto essa è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato; infatti l'ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

Le sanzioni amministrative applicabili all'ente consistono in sanzioni di natura pecuniaria, interdittiva, nella confisca di beni ovvero nella pubblicazione della sentenza.

La responsabilità amministrativa (penale) della persona giuridica viene esclusa nell'ipotesi in cui il soggetto agente abbia commesso il fatto nell'interesse esclusivo proprio o di terzi estranei all'ente.

La nuova responsabilità amministrativa introdotta dal decreto mira innanzitutto a colpire il patrimonio delle società e degli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione di alcune individuate fattispecie criminose.

E' quindi prevista, in tutti i casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale della società. Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Gli articoli 6 e 7 del decreto prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la Società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati. Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un

organismo di controllo interno alla società (l'Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli.

I modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2.2 I reati "presupposto"

Il legislatore ha inizialmente focalizzato la propria attenzione ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione salvo intervenire successivamente a più riprese per rafforzare la normativa nazionale ed adeguarla alle convenzioni internazionali.

La tabella sotto riporta l'elenco completo dei reati presupposto, organizzato per categoria aggiornato alla data del 14 giugno 2015 (ultimo provvedimento: d.lgs. 75/2020)

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008]

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art.1 co.11, d.l. 105/2019)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dal d.lgs. 75/2020]

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal d.lgs. 38/2017]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- Falso in prospetto (art. 173-bis, d.lgs. 58/1998)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27, co.2 d.lgs. 39/2010)

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e modificato dal d.lgs. 81/2008]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 e modificato dal d.lgs. 121/2011]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009 e sostituito dal d.lgs. 121/2011]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Procurato ingresso illecito (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, d.lgs.286/1998)
- Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12,co.5, d.lgs. 289/1998)

18. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/2001) [introdotto dalla L. 167/2017]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa (art. 604-bis, co. 3-4 c.p.)

19. Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001) [introdotto dalla L. 39/2019]

- Frode in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989; modificato dalla L. 146/2014)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art.4, L. 401/1989; modificato dalla L. 88/2009)

20. Reati tributari (Art. 25-quinquedecies, D.Lgs. 231/2001) [introdotto dalla L. 124/2019]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e co. 2 bis D. Lgs 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs 74/2000)
- Emissione di fatture o di altri documenti inesistenti (art. 8 co. 1 e co. 2 bis D. Lgs 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000).

21. Contrabbando (At. 25-sexiesdecies, D. Lqs. 231/2001) [introdotto dal d.lgs. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci) (art. 284, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nelle zone extra-doga (art. 286, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti) (art. 290, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, D.P.R. 43/73)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, D.P.R. 43/73)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 43/73)

- Altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. 43/73)

18. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del TU di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Tu di cui al DPR 9/10/1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del TU di cui al DPR 23/01/1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

2.3 Le sanzioni

Per quanto concerne le sanzioni, il decreto ne individua una serie articolata.

In sintesi:

- **sanzioni pecuniarie (artt. da 10 a 12 d.lgs. 231/2001):**

la cui commisurazione è determinata in numero e valore delle quote tenuto conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società nonché dell'attività svolta per contrastare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione;

- **sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17 d.lgs. 231/2001):**
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **Confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19 d.lgs. 231/2001);**
- **Pubblicazione della sentenza (art. 18 d.lgs. 231/2001).**

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità della società, nonché la determinazione della sanzione, sono attribuiti al giudice penale competente in esito al procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

2.4 Criteri di imputazione della responsabilità in capo alla società

I presupposti oggettivi per l'applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001 si evincono dall'art. 5 del medesimo decreto e sono i seguenti:

- commissione da parte dei **soggetti apicali o subordinati** di uno dei reati previsti dalla normativa di cui si tratta;
- il fatto costituente reato sia stato commesso in tutto o anche solo in parte, nell'**interesse o a vantaggio** della società.

Il concetto di **interesse** è strettamente connesso ad un concetto di finalizzazione del reato, affinché sussista, è sufficiente che il reato sia stato compiuto con l'intenzione di far acquisire alla società una utilità economica senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

Il termine **vantaggio**, invece, fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica, da parte della società, a prescindere dalle intenzioni che hanno spinto l'agente al compimento del reato.

Pertanto, accertato il compimento di uno dei reati sopra elencati, da parte dei soggetti funzionalmente collegati alla società, per la sussistenza della responsabilità in capo allo stesso sarà sufficiente che tali soggetti abbiano commesso il fatto per favorire in termini economici la società medesima; e ciò anche se da una verifica *ex post* si accerta che tale utilità non è stata conseguita.

Se poi, ed in alternativa, a prescindere dalle intenzioni che hanno mosso la condotta degli autori del reato presupposto, la società ha conseguito un effettivo vantaggio economico, la società è chiamata a rispondere per il fatto compiuto dagli stessi.

A riguardo bisogna distinguere due ipotesi:

1. per i reati commessi da **soggetti in posizione "apicale"**, il D. Lgs. 231/2001 introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità della società, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se essa dimostra:
 - che *«l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;*
 - che *«il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;*
 - che *«le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;*
 - che *«non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».*

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità della società possa essere esclusa.

2. Se il reato è stato commesso da **soggetti in posizione "subordinata"**, non sussiste la presunzione di responsabilità in capo alla società; affinché questa venga chiamato a rispondere sarà onere del magistrato nelle more del processo, accertare che la commissione del reato è stata resa possibile all'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In questa ipotesi, il D. Lgs. 231/2001 riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «*se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*».

2.5 Il presupposto di esclusione della responsabilità: l'adozione e l'effettiva implementazione del modello

Il D. Lgs 231/2001 non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione, esso si limita a dettare alcuni principi di ordine generale parametrati in funzione dei differenti soggetti che potrebbero commettere un reato.

La finalità del modello è di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta previsto dall'art. 6 del decreto.

Il modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, al contrario, un apparato dinamico che permette alla società di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

2.6 Le condotte esemplificative di reato per la Pagano S.P.A.

2.6.1 Esempificazione di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa di Pagano s.p.a. per i reati contro la Pubblica Amministrazione

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

(art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate: la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati o comunque vengono distratti da tali finalità.

Soggetto attivo del reato è "chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione" e, dunque, secondo l'interpretazione prevalente, possono essere soggetti attivi tutti i soggetti estranei all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

Ad esempio i Dipendenti di Paganocui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per sostenere costi relativi ad altre operazioni diverse da quelle per le quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla Società).

. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 - bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Soggetto attivo del reato è "chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione" e, dunque, secondo l'interpretazione prevalente, possono essere soggetti attivi tutti i soggetti estranei all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

Ad esempio quando il dirigente della funzione interessata per ottenere l'accesso ad un mutuo agevolato od altro finanziamento della Comunità Europea o di altre enti pubblici produce documenti attestanti situazioni o requisiti falsi.

. Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato non è suscettibile di applicazione non sussistendo in Pagano S.P.A. alcun soggetto che possa rivestire la funzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

. Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-319 bis- 320 – 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare l'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia nell'esercizio di una funzione o di poteri dovuti (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Ad esempio un dirigente di Pagano S.P.A. offre una somma di danaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della Società.

. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzata-gli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Per un'esemplificazione si veda il caso precedente, con conseguente rifiuto dell'offerta del dipendente di Pagano S.P.A. da parte del pubblico ufficiale.

. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni di cui sopra relative agli articoli dal 317 al 322 c.p. si applicano anche nei medesimi casi delittuosi descritti in cui siano coinvolti membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri.

. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

E' evidente che, ai fini che qui rilevano, colui che agisce per la Società potrà assumere, in relazione a tale ipotesi di reato, soltanto la veste di corruttore, dato che la particolare finalità prevista dalla norma individua con sufficiente precisione il novero dei possibili corrotti in tutti coloro che esercitano una funzione giudiziaria.

Ad esempio un dirigente di Pagano S.P.A. versa danaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (op-pure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Per quanto concerne gli elementi strutturali del reato, la fattispecie prevede che un reato comune, commissibile dunque da chiunque, attraverso artifici o raggiri, determini due diversi e complementari eventi: l'induzione in errore della Pubblica Amministrazione o di un Pubblico Ufficiale, da cui consegue, a seguito del compimento di un atto di disposizione patrimoniale, un profitto per l'autore del reato o per terzi e un danno per la Pubblica Amministrazione.

Esempio: nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, Pagano S.P.A. fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Per quanto concerne gli elementi strutturali del reato, la fattispecie prevede che un reato comune, commissibile dunque da chiunque, attraverso artifici o raggiri, induca in errore la Pubblica Amministrazione determinando in suo danno un vantaggio alla Società.

A titolo esemplificativo, si veda il caso precedente di cui all'art. 640 c.p.: la finalità deve consistere nell'ottenimento di un finanziamento o contributo pubblico.

. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico nazionale, locale o comunitario.

Soggetto attivo del reato è "chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto" in danno della Pubblica Amministrazione.

Esempio Pagano S.P.A. viola il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

. Modifiche introdotte dalla L. 161/17

La l. 161/17, nel modificare il codice antimafia e le questioni legate alla sottoposizione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, ha esteso il novero di reati che potrebbero, in caso di condotte abituali, consentire la sottoposizione della misura. All'art. 4, lett. i-bis, si fa riferimento "... ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato

alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice". Questa modifica normativa ha certamente reso ancora più delicata la gestione delle attività aziendali riconducibili all'area di rischio della commissione di reati presupposto contro la P.A.

. Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di pubblico servizio: elenchi esemplificativi

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel decreto legislativo citato. In aggiunta sono riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

Di seguito un elenco complessivo di Enti della Pubblica Amministrazione anche se in particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

. Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenenti alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A solo titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - Ministeri;
 - Camera e Senato;
 - Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

- Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- Banca d’Italia;
- Consob;
- Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- Agenzia delle Entrate;
- ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- COVIP;
- 3. Regioni;
- 4. Province;
- 5. Comuni;
- 6. Comunità montane;
- 7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- 8. Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali quali:
 - INPS
 - CNR
 - INAIL
 - INPDAI
 - NPDAP
 - STAT
 - ENASARCO
- 9. ASL;
- 10. Enti e Monopoli di Stato;
- 11. RAI

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

. Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa".

Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

Vengono quindi definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- a) poteri deliberativi;
- b) poteri autoritativi;
- c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "pubblica funzione amministrativa".

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto non-ché alle deleghe che esso consente, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (e.g. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997).

Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà

dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della Pubblica Amministrazione).

Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali:

Art. 317 CP Concussione.

Art. 318 CP Corruzione per l'esercizio della funzione.

Art. 319 CP Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Art. 319ter CP Corruzione in atti giudiziari.

Art. 322 CP Istigazione alla corruzione.

. Incaricati di un Pubblico Servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinvia all'art. 358 cod. pen. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico ma con la differenza relativa alla mancanza dei poteri di natura deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;

- c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto riveste o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio:

Art. 317 CP Concussione.

Art. 318 CP Corruzione per l'esercizio della funzione.

Art. 319 CP Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Art. 319ter CP Corruzione in atti giudiziari.

Art. 319quater CP Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Art. 322 CP Istigazione alla corruzione.

2.6.2 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà Pagano S.P.A. per i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio

Nell'ambito delle attività di Pagano S.P.A. si ritiene che non sussista un'area particolarmente esposta al reale rischio di reati ex art. 25 bis e art. 25 bis1 D.Lgs. 231/2001; tuttavia, sussistendo un astratto rischio di agevolazione o concorso in talune delle dette fattispecie delittuose vengono qui di seguito descritte con esempi generali di condotta pur non calati nella effettiva realtà dell'attività di Pagano S.P.A.

. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) – Alterazione di monete (art. 454)

L'art. 453 c.p. sanziona quei comportamenti, da chiunque commessi, idonei a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, distinguendo quattro diverse modalità di condotta:

- a. Contraffazione, ossia la produzione di monete, da parte di chi non era autorizzato, in modo tale da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma.
- b. Alterazione, vale a dire la modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete genuine, volta a creare l'apparenza di un valore superiore.
- c. Introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario e fuori dalle ipotesi di concorso nell'alterazione o contraffazione:

- La prima modalità di condotta consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete altrove contraffatte; la detenzione è rappresentata dal di-sporre, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, della moneta contraffatta o alterata.

- La spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, la moneta suddetta;

d. Acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione: l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di monete falsificate ed è pertanto del tutto indifferente, ai fini della consumazione, che l'agente entri nel possesso delle monete stesse. La ricezione, invece, è integrata dal semplice rendersi destinatari delle predette monete per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione le monete contraffatte o alterate.

L'art. 454 c.p. si riferisce invece ai fatti in cui la moneta venga dolosamente alterata diminuendone il valore o in cui li si utilizzi per contraffarla.

. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

L'ipotesi in esame può presentare profili problematici in relazione alla possibile sussistenza di una responsabilità amministrativa dell'ente. Infatti, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato in oggetto l'operatore della Società che metta dolosamente in circolazione monete contraffatte, senza avere una conoscenza certa della loro falsità, ma dubitando, al momento della loro ricezione, della loro autenticità, nell'intento di evitare alla Società i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità delle monete ricevute.

. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (459 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di car-te di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Sono tutti reati la cui condotta si sostanzia nella materiale fabbricazione, messa in circolazione od uso, dei falsi considerati e pertanto è una fattispecie solo astrattamente ipotizzabile in relazione alla realtà di Pagano S.P.A.

. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La norma descrive due autonome fattispecie di reato, entrambe poste a tutela della fede pubblica e più precisamente dell'interesse della generalità dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato.

. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Il reato ha il suo presupposto logico nella fattispecie di cui all'articolo precedente e ne rappresenta il suo naturale sviluppo, sempre nell'ottica della tutela della fede pubblica, punendo la introduzione e il commercio nel territorio nazionale di beni con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati (laddove la differenza tra alterazione e contraffazione è già stata evidenziata sopra).

. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La norma costituisce un insieme unitario di tutela penale dei marchi, insieme con le norme ap-pena sopra citate. Le condotte sanzionate dall'art. 517 attengono al falso ideologico, cioè si punisce chi pone in vendita o comunque mette in circolazione beni con nomi, segni distintivi o marchi che, pur senza imitare marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori.

. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La norma costituisce il paradigma della tutela penale della libertà di iniziativa economica.

Si tratta di un reato comune, che si sostanzia nell'impedire o comunque turbare l'esercizio dell'attività economica (industriale o commerciale) mediante l'uso della violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti.

Il reato è a consumazione anticipata: non occorre cioè che l'impedimento o il turbamento si realizzino, essendo sufficiente che la condotta sia astrattamente idonea a tali risultati.

È da precisare che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose qualora esse siano danneggiate, trasformate o ne sia mutata la destinazione; sono mezzi fraudolenti tutti quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima.

. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo da chi eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

La individuazione esatta della condotta tipica presenta problemi, considerato che il legislatore ha affiancato l'espressione "concorrenza" – attività esplicativa di un diritto costituzionalmente garantito quale la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) – e l'espressione "violenza e minaccia".

Si può comunque affermare che il reato si consuma quando – nell'ambito dell'esercizio dell'attività economica - vengono posti in essere comportamenti di tipo violento e/o intimidatorio.

Esemplificando, il delitto è spesso contestato in caso di aggiudicazione fraudolenta di una gara, laddove venga realizzato un atto di intimidazione nei confronti di un'impresa, tendente a "eliminarla" dalla competizione per la aggiudicazione della gara.

. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato consiste nella vendita o comunque nella messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi, segni distintivi contraffatti o alterati.

La fattispecie è posta a tutela della produzione nazionale.

. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato può realizzarsi solo nel contesto dell'esercizio di un'attività commerciale e consiste nella consegna all'acquirente di aliud pro alio (di una cosa per un'altra): si tratta pertanto di una ipotesi di reato di pericolo astratto, non dovendosi verificare alcun danno in capo all'acquirente.

La norma è posta a tutela della sicurezza e della trasparenza del mercato.

. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La fattispecie punisce chiunque, conoscendo o potendo conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale, produce o utilizza beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale ovvero introduce nello Stato di tali beni al fine di metterli in circolazione o in vendita.

. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari art. 517-quater c.p.)

Si tratta di reati la cui condotta si sostanzia con riferimento a beni e prodotti agroalimentari, per il che le condotte tipiche sono totalmente estranee alla realtà operativa di Pagano S.P.A.

. Modifiche introdotte dal D.Lgs. 125/2016.

Entra in vigore il prossimo 27 luglio il Decreto Legislativo 126 del 2016 - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI - che apporta modifiche ad alcune disposizioni del codice penale relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, richiamate anche dall'art. 25-bis del D. Lgs. 231.

In particolare, la novella interviene:

- sull'art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), tramite aggiunta del secondo e terzo comma, estendendo la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità;

- sull'art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), inserendo espressamente i dati (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Si precisa inoltre che il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.

Entrambe le disposizioni citate sono richiamate dall'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) che viene quindi indirettamente modificato a sua volta.

Tuttavia, mentre pare indubbio che il Decreto 231 recepisca automaticamente la nuova formulazione dell'art. 461 c.p., è invece lecito domandarsi quale sia la sorte delle integrazioni apportate all'art. 453 c.p.

La novella infatti estende la portata della norma aggiungendovi due nuovi commi che, in quanto non espressamente richiamati dalla disciplina sulla responsabilità degli enti, potrebbero ritenersi a questi inapplicabili.

2.6.3 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà di Pagano S.P.A. per i reati societari

. False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

L'articolo 9 della Legge 27 maggio 2015 n. 69 entrata in vigore lo scorso 14 giugno 2015, sostituisce l'articolo 2621 del codice civile. Il reato societario passa da contravvenzione a delitto, la cornice edittale è la reclusione da uno a cinque anni anziché l'arresto fino a due anni. Vengono eliminate le "valutazioni", si introducono nuovi elementi: i fatti materiali non rispondenti al vero devono essere "rilevanti", l'esposizione di questi deve essere "consapevole", la condotta deve essere "concretamente" idonea ad indurre altri in errore.

La differenza sostanziale tra la figura di cui all'art. 2621 c.c. e quella – più grave – prevista nell'art. 2622 "false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori" risiede nell'assenza nella prima ipotesi di reato, di un danno per i soci o i creditori. Il reato di false comunicazioni sociali è dunque un reato di pericolo che si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni ovvero attraverso l'omissione di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della Società o del gruppo, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Il reato di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori è invece un reato di evento che si concretizza con il danno ai soci o ai creditori.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. "false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori" è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate per le quali si procede sempre di ufficio.

Ad esempio: il Consiglio di Amministrazione ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di

un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 cod. civ.).

. Fatti di lieve entità (2621 bis c.c.)

Ai sensi del nuovo art. 2621-bis c.c., introdotto dall'art. 10 della L. n. 69/2015, "Salvo che costituiscono più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta".

. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio).

Pertanto i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Pagano S.P.A. e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

Infatti, ai sensi dell'art. 110 c.p., è ipotizzabile il concorso eventuale degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono ovvero ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, determinando in tal modo un danno ai soci.

Esempio: un funzionario della Pagano S.P.A. rifiuta di fornire alla società di revisione i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero di crediti.

. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale fattispecie si verifica nel momento in cui viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti che formano od aumentano fittiziamente il capitale della Società con una serie di condotte alternativamente tipizzate dalla norma, recando con ciò offesa al bene giuridico tutelato.

. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Si tratta di un reato proprio degli amministratori.

Ad esempio l’Assemblea della Pagano S.P.A. , su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest’ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

E' un reato proprio e soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori.

Ad esempio, l’assemblea della Pagano S.P.A., su proposta dell’amministratore unico, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

Come già in precedenza osservato a proposito dell'art. 2626, il socio alienante o l'amministratore della controllante potranno rispondere del reato a titolo di concorso qualora abbiano determinato o istigato gli amministratori a porre in essere il reato.

. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il presente reato è un "reato di evento" ovvero sia una condotta perseguibile e punibile soltanto ove dalla violazione della normativa suddetta sia derivato un danno per i creditori.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

E' un'ipotesi nuova di reato introdotta con la legge n° 262 del 28.12.05 (Legge sulla tutela del risparmio). A solo titolo esemplificativo si precisa che il reato si perfeziona quando "gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di una società quotata in mercati regolamentari italiani o di altro Stato dell'Unione o diffusi tra il pubblico in misura rilevante" violano gli obblighi previsti dall'art. 2391 I comma c.c. di comunicazioni agli amministratori ed al collegio sindacale della presenza di eventuali conflitti di interessi.

. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione, di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si tratta di un reato proprio che può dunque essere commesso esclusivamente dai liquidatori di società commerciali, nominati ai sensi degli artt. 2272, 2274 e 2275 c.c..

Inoltre, per effetto dell'art. 2639 c.c., rispondono del reato in esame anche coloro che, pur privi di un'investitura formale, svolgono di fatto l'attività in questione.

Si evidenzia infine che, quanto al regime di procedibilità, il presente reato è perseguibile soltanto a querela della persona offesa e che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

. Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)

Ai fini della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01, nell'ipotesi di "corruzione tra privati" disciplinata dall'art. 2635 c.c. rilevano comportamenti corruttivi di tipo "attivo" (3° comma dell'articolo) Tali comportamenti sono riconducibili a casi in cui un soggetto, agendo nell'interesse o a vantaggio dell'Ente presso cui opera, realizza condotte corruttive "tra privati" attraverso la dazione o la promessa di denaro o

altra utilità ad “amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori” o a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti.

. Istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis c.c.)

Con la riforma dei reati societari è stata introdotta l'istigazione alla corruzione tra privati. È il risultato dell'entrata in vigore, a partire dal 14 aprile, del d.lgs. 38/2017 il quale attua la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione europea, ampliando di fatto la portata dell'art. 2635 del codice civile e aggiungendo l'art. 2635-bis.

Il modificato art. 2635 prevede, in primis, la punibilità dei vertici della società e anche di en-ti privati, ossia amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori, ma anche chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie di tali soggetti.

Il primo comma dell'art. 2635-bis, invece, plasmato sull'esempio dell'art. 322 c.p., comma 2, relativo all'istigazione alla corruzione pubblica è rubricato "Istigazione alla corruzione tra privati". Viene prevista la punibilità di chiunque offre o promette denaro o altra utilità alle stesse categorie di persone indicate dall'art. 2635 che operano in società o enti privati, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La pena è quella della reclusione da 8 mesi a due anni, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, ossia un terzo di quella prevista per il reato regolato dall'articolo 2635 del codice civile. Alla stessa pena, soggiacciono le stesse categorie di persone presso società ed enti pubblici, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Il terzo comma precisa che la procedibilità è vincolata alla querela della persona offesa, giustificazione necessaria stante i differenti interessi protetti dalle fattispecie di corruzione privata e pubblica.

La riforma ha lo scopo di avvicinare l'Italia agli standard internazionali, nonostante la portata applicativa dell'intento di ridurre il tasso di corruzione dovrà fare i conti con diverse problematiche pratiche, ad esempio i modelli organizzativi delle imprese, le quali dovranno strutturarsi in modo tale da evitare che le conseguenze del reato commesso da un proprio dirigente ricadano sulla società. Ancora, la presenza del requisito della querela di parte dovrebbe comportare la denuncia al dirigente da parte dell'azienda stessa, con conseguenze sulla reputazione della stessa società e facili strumentalizzazioni del mezzo.

. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a PaganoS.p.A

Ad esempio il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, predispone e produce nel corso

dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso Consiglio di Amministrazione intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie criminosa prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato è un reato di pericolo nel quale assumono rilevanza penale soltanto le notizie ed i comportamenti price sensitive, idonei ad influenzare sensibilmente il mercato.

Allo stato, tale reato appare difficilmente realizzabile nell'ambito delle attività svolte da PaganoS.p.A ancorché si tratti di un reato comune e quindi di un reato che può essere commesso da chiunque pone in essere operazioni fraudolente o comportamenti intenzionalmente tali da poter ingannare il pubblico in ordine alla reale situazione di una Società, così da incidere, a vantaggio o nell'interesse della Società, sull'affidamento che i terzi rivestono nella stabilità della medesima.

Ad esempio l'Amministratore Delegato della Società diffonde al mercato la notizia falsa del prossimo raggiungimento di un accordo commerciale con una nota Banca: notizia, come tale, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo del valore delle quote della Società.

. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso:

- l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza;
- ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Soggetti attivi possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori della Società.

La fattispecie in esame non è compatibile, allo stato, con la realtà di PaganoS.p.A non essendo previsto a carico di PaganoS.P.A alcun obbligo di comunicazione nei confronti di autorità di pubblica vigilanza.

2.6.4 I reati di terrorismo ed eversione dell'ordinamento democratico e contro la Personalità Individuale

Si ritiene che i reati di cui al presente paragrafo siano configurabili nell'ambito delle attività di PaganoS.P.A soltanto astrattamente; si preferisce pertanto, allo stato, non esemplificare le relative condotte criminose al fine di meglio focalizzare l'attenzione sulla realtà PaganoS.P.A

2.6.5 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa a Pagano S.P.A. per gli abusi di mercato

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 sexies introdotto dall'art. 9 comma 3 della Legge 18 aprile 2005 n.62.

Ai sensi dell'art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001

1. "In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

Ai sensi dell'art. 187 quinquies D.Lgs. 58/98 così come introdotto dalla Legge n.62/2005:

1. "L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo".

Occorre premettere che la Consob con delibera del 29 novembre 2005 n. 15232 ha modificato il regolamento degli emittenti (Regolamento Consob n. 11971/99) e con delibera del 29 novembre 2005 n. 15233 ha modificato il regolamento dei mercati (Regolamento Consob n.11768/98) con gli adeguamenti richiesti dal novellato Titolo I Bis Capo III del D.Lgs.58/98.

Alla luce di quanto sopra, nel presente modello ci si riferisce alle delibere della Consob inerenti ai novellati regolamenti degli emittenti e dei mercati, nonché alla Direttiva 2003/6/CE ed alle linee guida del Committee of European Securities Regulators (Cesr) in materia di Market Abuse.

Allo stato, tali fattispecie appaiono difficilmente realizzabili nell'ambito delle attività svolte da Pagano S.P.A. e delle informazioni in possesso della Società stessa.

. Abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis D.Lgs.58/98)

Si ha abuso di informazioni privilegiate quando "chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione della sua qualità di membro dell'organo di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio", ovvero "chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose" ponga in essere una delle seguenti condotte:

- Acquisto, vendita o compimento di operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime (cd. insider trading).

Esempio: un amministratore della Società fa acquistare sul mercato le azioni della Società X, cliente della Società, approfittando delle informazioni provenienti da una divisione aziendale e indicanti un significativo accordo che la Società X, la divisione aziendale e una terza società stanno per finalizzare.

- Comunicazione di informazioni privilegiate ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro (cd. tipping).

Esempio: un dirigente della Società comunica a un amico che, nell'ambito della costruzione di un'associazione temporanea d'impresa con la Società X, ha saputo che questa sta per acquisire la Società Y quotata e consiglia all'amico di acquistare azioni di quest'ultima.

- Raccomandazione al compimento di talune delle operazioni sopra indicate (cd. tuyautage).

Esempio: un dirigente della Società che sta lavorando nell'ambito della costruzione di un'associazione temporanea d'impresa con la Società X, ha saputo che questa sta per acquisire la Società Y quotata, e consiglia all'amico di acquistare azioni di quest'ultima.

Il concetto di informazione privilegiata

Il nuovo art. 181 del TUF contiene la definizione di "informazione privilegiata", valida anche (quando interessa "direttamente" l'emittente) ai fini della normativa sulla diffusione presso il pubblico di informazioni, di cui al riformato art. 114 TUF.

La definizione, riprendendo quella prevista dalla direttiva 2003/6 (all'art. 1, n. 1) e dalla Direttiva 124 del 2003, non si discosta dalla previgente previsione (eccezion fatta per il riferimento ai derivati su merci) contenuta nell'art. 180, 3° comma TUF.

I requisiti che l'informazione deve avere per poter essere privilegiata sono, ai sensi del nuovo art. 181 TUF: 1) carattere preciso 2) non deve essere stata resa pubblica 3) deve concernere, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari 4) se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Si tratta in definitiva del requisito della price sensitivity: ovverosia si identifica nella capacità dell'informazione di influire sulle scelte di investimento dell'investitore ragionevole.

Specifica il comma 3° che un'informazione può dirsi di carattere preciso se:

- a) "si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà", oppure se
- b) "è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari".

I "soggetti attivi" delle condotte illecite

I soggetti che possono porre in essere l'illecito in argomento sono:

- gli insider primari (è il caso di amministratori, sindaci, dirigenti, revisori, liquidatori, etc.) - intendendosi coloro che vengono in possesso dell'informazione privilegiata in ragione delle loro qualità istituzionali ovvero in ragione della loro attività o esercizio nonché partecipazione al capitale dell'emittente. Rientrano in tale categoria anche coloro che hanno un accesso all'informazione privilegiata soltanto temporaneo (è il caso dei consulenti manageriali e finanziari, studi legali, etc.);
- gli insider secondari - vale a dire coloro che a qualunque titolo si trovano a detenere l'informazione privilegiata senza che essa sia stata acquisita in virtù di una partecipazione al capitale o di un incarico societario;
- gli insider criminali – per la prima volta introdotti nel nostro ordinamento; si tratta dei soggetti che pongono in essere le citate condotte vietate dopo essere venuti in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose (ad esempio è il caso di un hacker informatico o di un ladro di appartamento). Per tali soggetti trovano applicazione le medesime sanzioni degli insider primari.

Equiparazione del tentativo alla commissione dell'illecito

Nell'ottica di perseguire l'illecito in argomento di abuso di informazione privilegiate in ogni suo stato, ai sensi dell'art. 187 bis comma 6 TUF "per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione".

. Manipolazione del mercato (art. 187 ter D.Lgs. 58/98)

Si concretizza la fattispecie della manipolazione del mercato quando "chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari" e quando (art. 3) "chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari”.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo”.

La fattispecie criminosa si realizza nell'ipotesi di diffusione di notizie false o nell'attuazione di operazioni simulate o comunque artificiali idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si tratta di un reato comune, commissibile da qualunque soggetto che si trovi nelle condizioni di incidere sulla determinazione del prezzo di strumenti finanziari. In ultima analisi, è una ipotesi speciale di aggio.

Le nozioni di prassi di mercato ammesse

Ai sensi dell'art. 20 della Direttiva Comunitaria market abuse, “chiunque compia operazioni o conferisca ordini di compravendita che si configurino come una manipolazione del mercato potrebbe stabilire che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o conferire tali ordini erano legittime, e che dette operazioni ed ordini sono conformi alle prassi ammesse sul mercato regolamentato in questione. Potrebbe tuttavia essere comminata una sanzione qualora l'autorità competente stabilisca l'esistenza di un'altra motivazione, illegittima, alla base delle operazioni o degli ordini di compravendita”.

L'art 1.5 della medesima Direttiva definisce le prassi di mercato ammesse in questi termini: “prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse dalla competente autorità in conformità delle linee direttrici adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2”.

La nozione di prassi di mercato ammesse ai sensi del novellato D.Lgs 58/98.

La nozione di “prassi di mercato ammesse” è così enunciata dall'art. 180 TUF (Definizioni): c) “prassi di mercato ammesse”: prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003.

La nozione di prassi di mercato ammesse ai sensi della Direttiva Comunitaria 2003/6/CE

Ai sensi dell'art.20 della Direttiva Comunitaria 2003/6/CE, "chiunque compia operazioni o conferisca ordini di compravendita che si configurino come una manipolazione del mercato potrebbe stabilire che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o conferire tali ordini erano legittime, e che dette operazioni ed ordini sono conformi alle prassi ammesse sul mercato regolamentato in questione. Potrebbe tuttavia essere comminata una sanzione qualora l'autorità competente stabilisca l'esistenza di un'altra motivazione, illegittima, alla base delle operazioni o degli ordini di compravendita".

L'art 1.5 della medesima Direttiva definisce le prassi di mercato ammesse in questi termini: "prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse dalla competente autorità in conformità delle linee direttrici adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'art. 17, par. 2".

La nozione di prassi di mercato ammesse ai sensi del novellato Regolamento Consob n.11768/98

Ai sensi degli artt. 59 – 60 del novellato Regolamento Consob n. 11768/98 la Consob detta i criteri e le procedure per l'ammissione delle prassi di mercato in Italia.

Art. 59 (Criteri per l'ammissione delle prassi)

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 181, comma 2, e 187-ter, comma 4, del Testo unico la Consob nel valutare l'ammissibilità di una prassi di mercato di cui all'art. 180, comma 1, lettera c) del Testo unico tiene conto dei seguenti criteri non esaustivi:

- a) il grado di trasparenza della prassi rispetto all'intero mercato;
- b) la necessità di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato e la regolare interazione fra la domanda e l'offerta;
- c) il livello di impatto della prassi sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;
- d) il grado in cui la prassi tiene conto dei meccanismi di negoziazione dei mercati interessati e permette ai partecipanti al mercato di reagire prontamente e adeguatamente alla nuova situazione creata dalla prassi stessa;
- e) il rischio inerente alla prassi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o no, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta la Comunità;
- f) l'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato, svolta da un'autorità competente o da altra autorità di cui all'art. 12, par. 1, della direttiva 2003/6/CE, con particolare riguardo alle ipotesi in cui la prassi abbia violato norme e regole dirette a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, sul relativo mercato o su mercati direttamente o indirettamente connessi nella Comunità;
- g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, ivi compresa la circostanza che trattasi di mercato regolamentato o no, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio.

2. Nel tener conto della condizione prevista al comma 1, lettera b), la Consob analizza in particolare l'impatto della prassi rispetto ai principali parametri di mercato, quali le specifiche condizioni del mercato

prima di porre in essere tale prassi, la formazione del prezzo medio ponderato di una singola sessione o del prezzo di chiusura giornaliero.

3. Non si considerano inammissibili le prassi di mercato ed in particolare le prassi nuove ed emergenti per il solo fatto che le stesse non sono state ancora ammesse.

4. La Consob riesamina regolarmente le prassi che ha ammesso, tenendo anche conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, quali modifiche delle regole di negoziazione o dell'infrastruttura del mercato.

Art. 60 (Procedure per l'ammissione della prassi)

1. Ai fini dell'ammissione di una prassi di mercato ovvero della valutazione del riesame dell'ammissibilità di una prassi precedentemente ammessa, la Consob avvia, anche su segnalazione dei soggetti interessati, una procedura di consultazione acquisendo il parere:

a) degli organismi pertinenti, quali i rappresentanti degli emittenti, dei soggetti abilitati, dei consumatori, di altre autorità, delle società che gestiscono i mercati;

b) di autorità competenti estere quando esistono mercati comparabili, ad esempio, per struttura, scambi e tipo di operazioni.

2. La Consob pubblica le decisioni adottate, corredate di una descrizione appropriata della prassi oggetto di valutazione. Tale pubblicazione include una descrizione dei criteri presi in considerazione per la decisione, in particolare qualora siano state raggiunte conclusioni diverse da quelle di altri Stati comunitari.

3. La Consob trasmette senza indugio le decisioni adottate al Committee of European Securities Regulators (Cesr).

4. La Consob pubblica, indicando il mercato di riferimento, l'elenco aggiornato delle prassi ammesse in Italia ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c), del Testo unico e delle prassi ammesse negli altri Stati comunitari individuate sulla base dell'elenco pubblicato dal Committee of European Securities Regulators (Cesr). L'elenco pubblicato dalla Consob contiene anche una sezione relativa alle prassi che la Consob ha ritenuto non ammissibili.

5. Qualora siano già state avviate indagini su ipotesi di violazione delle disposizioni indicate nel Titolo I-bis della parte quinta del Testo unico attinenti alla prassi in questione, la procedura di consultazione di cui al presente articolo può essere rinviata fino al termine delle indagini o delle eventuali relative sanzioni.

6. Una prassi ammessa a seguito della procedura di consultazione prevista dal presente articolo può essere modificata solo a seguito della stessa procedura di consultazione.

2.6.6 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Pagano S.P.A. per la sicurezza sul lavoro

. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie si realizza qualora si verifichi la morte di una persona, a seguito della violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si tratta di eventi drammaticamente attuali e che – sebbene con non elevata probabilità – potrebbero verificarsi in molteplici e differenti contesti anche nella realtà aziendale di Pagano S.P.A.

Ad esempio nel caso in cui, durante attività di manutenzione dell'impianto di riscaldamento degli uffici con sostituzione di tubature, il deposito dei materiali di lavorazione sia effettuato senza adottare le dovute ed adeguate misure di sicurezza; a ciò consegue l'improvviso e incontrollato spostamento delle attrezzature stoccate che investendo un impiegato – il quale transitava nei pressi, non essendo stata segnalata la presenza dei materiali – e provocandone la morte.

. Lesioni colpose (art. 590 c.p.)

La fattispecie si realizza quando, a causa della violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, si verificano fatti che cagionano a un soggetto una lesione personale cui si connetta quanto meno una incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni (lesioni gravi).

Ad esempio, l'ipotesi in cui una postazione di lavoro non rispetti le norme in materia di ergonomia e ciò comporti per il lavoratore addetto a quella postazione un risentimento alla colonna vertebrale con prognosi di 45 giorni e necessità di sottoporsi a terapia farmacologica e fisioterapica.

2.6.7 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Pagano S.P.A. per i delitti informatici

Si descrivono qui brevemente le fattispecie contemplate nell'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01.

. Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Si tratta di una norma che punisce le ipotesi in cui siano commesse falsità (sia materiali che ideologiche) riguardanti un documento informatico per tutelarne la genuinità e la veridicità.

La norma aderisce anche ai fini penalistici alla definizione di documento informatico come "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" (D.Lgs. 82/2005 "Co-dice dell'amministrazione digitale") e riconosce la tutela a quei documenti che abbiano "effi-cacia probatoria".

Va altresì rilevato che l'art. 491 bis c.p. è una norma "di rinvio": con riferimento alla peculiarità dei documenti informatici, rinvia alle precedenti norme in materia di falsità in atti, estendendo la punibilità ivi prevista anche alle condotte aventi come elemento materiale il documento informatico pubblico o privato.

Ipotesi di falso ideologico con riferimento al documento informatico possono essere commesse da chiunque, qualora rappresenti gli atti o i fatti contenuti nel documento informatico in modo non corrispondente al vero.

Per quanto attiene le condotte di falsità materiale, occorre distinguere la contraffazione –consistente nella produzione di un documento da chi non ne abbia titolo – dalla alterazione – consistente nella modifica delle caratteristiche originali del documento.

Le norme di cui agli artt. 615-ter e 615-quater c.p. sanzionano le condotte di introduzione abusiva nei sistemi informatici e/o telematici.

. Accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

La fattispecie si configura in due ipotesi: quando vi sia la introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza oppure quando vi si permanga contro la volontà espressa o tacita di chi ne abbia diritto.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La norma intende tutelare la riservatezza delle informazioni e delle comunicazioni trasmesse attraverso il sistema telematico e/o informatico e a ben vedere sono stigmatizzate due tipologie di condotte: non solo è punito chi si introduca abusivamente, ad esempio utilizzando una password senza esserne autorizzato si introduca in un sistema, ma anche chi vi si trattenga contro la volontà di chi abbia diritto all'esclusione dal sistema medesimo.

Si tratta di una ipotesi in cui quindi l'introduzione nel sistema avviene lecitamente ma diviene illecita in un momento successivo.

. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 61- quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora abusivamente ci si procuri, si diffondano, comunichino o consegnino codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno. Il reato si configura altresì anche se si forniscono indicazioni o istruzioni idonee allo scopo.

Con tale previsione, il Legislatore sanziona le condotte prodromiche all'accesso abusivo vero e proprio: si tratta di un reato di pericolo.

Si tratta di un reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, va evidenziato che la condotta dell'agente deve essere caratterizzata da dolo specifico, essendo prescritto che il comportamento è punibile qualora posto in essere "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno".

. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato si configura attuando molteplici condotte: quando, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero allo scopo di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento un soggetto si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

La norma ha ad oggetto la tutela dai virus informatici, quei programmi ormai noti che sono portatori di gravi danni ai sistemi informatici e telematici.

Si tratta di un reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, va evidenziato che la condotta dell'agente deve essere caratterizzata da dolo specifico, considerato che la condotta sanzionata è posta in essere "allo scopo di danneggiare illecitamente...".

Per quanto riguarda l'elemento materiale della condotta, deve rilevarsi che la fattispecie è integrata da una molteplicità di comportamenti differenti.

A tal proposito va infine rilevato che sono punite non solo le condotte afferenti i programmi informatici ma anche le apparecchiature e i dispositivi, il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare o ad alterare il funzionamento di un sistema informatico.

. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato si configura mediante la fraudolenta intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Per quanto riguarda l'elemento materiale della condotta, per "intercettazione" deve intendersi la presa di conoscenza – con o senza registrazione – delle comunicazioni indicate.

E tale intercettazione deve essere fraudolenta, cioè evidentemente posta in essere con modalità occulte, all'insaputa dei soggetti della conversazione.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, esso è rappresentato dal dolo generico.

La norma punisce altresì la rivelazione totale o parziale, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato si configura qualora, fuori dai casi consentiti dalla legge, vengano installate apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La norma penale pone una tutela anticipata della riservatezza: infatti, questa fattispecie sanziona non una attività di intercettazione, di interruzione o di impedimento delle comunicazioni bensì la predisposizione di tecnologie atte a tali fini.

Si tratta pertanto di un reato di pericolo, per la cui configurabilità deve essere accertato che l'apparecchiatura installata sia idonea a realizzare l'evento lesivo.

Si tratta ancora una volta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Le norme che seguono (artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.) costituiscono un complessivo riordino – ad opera della L. 48/08 – delle fattispecie di danneggiamento in ambito informatico/telematico.

Il Legislatore ha inteso sanzionare in maniera differenziata condotte connotate da diversa potenzialità lesiva, anche in ossequio ad alcune previsioni della Convenzione di Budapest che distingue tra "attentato all'integrità dei dati" e "attentato all'integrità di un sistema".

. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La fattispecie è integrata dalla distruzione, dal deterioramento, dalla cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La norma punisce il solo danneggiamento di dati e programmi informatici, essendo dedicate al danneggiamento di sistemi informatici o telematici ben due autonome fattispecie incriminatrici (artt. 635-quater, 635-quinquies c.p.).

Costituisce danneggiamento penalmente sanzionato anche la cancellazione nonché la soppressione di informazioni.

Il reato è perseguibile a querela di parte, salvo che il fatto sia commesso con violenza o minaccia oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il reato si configura qualora sia posto in essere un atto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato è aggravato se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Ulteriore circostanza aggravante è costituita dall'aver commesso il fatto con violenza o minaccia oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Per quanto riguarda l'oggetto della condotta penalmente sanzionata, si deve evidenziare che la norma ha riguardo a informazioni, dati e programmi utilizzati dallo Stato e dagli altri enti pubblici nonché aventi pubblica utilità. La norma pertanto si pone in rapporto di specialità con la norma precedente.

Si pone evidentemente la questione relativa a quando si sia in presenza di un sistema di pubblica utilità, da ciò dipendendo la applicazione dell'art. 635-bis c.p. ovvero dell'art. 635-ter c.p., con differente trattamento sanzionatorio.

Per impianti e sistemi di pubblica utilità deve intendersi quell'insieme complesso di strutture e apparecchiature e quei sistemi idonei e destinati a soddisfare esigenze di pubblico interesse e quindi di utilità collettiva indipendentemente dalla loro proprietà pubblica o privata.

La norma in discorso pertanto punisce il danneggiamento di dati o programmi informatici pubblici (svolgenti o meno funzioni di pubblica utilità) e privati aventi pubblica utilità.

È interessante sottolineare che la presente fattispecie incriminatrice si caratterizza per una anticipazione della tutela: infatti è punita la condotta di chiunque commetta "un fatto diretto a" distruggere, deteriorare, ecc.; qualora il danneggiamento si verifichi, ciò costituisce un'aggravante.

. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma punisce chiunque distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento mediante le condotte descritte all'art. 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Tale fattispecie incriminatrice costituisce una tutela rafforzata dei sistemi informatici, prevedendo sanzioni più aspre rispetto all'art. 635-bis c.p., che punisce il danneggiamento di dati e programmi informatici.

. Il reato può essere commesso da chiunque ed è perseguito d'ufficio.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando le condotte descritte al precedente art. 635-quater c.p. siano dirette a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ovvero a ostacolarne gravemente il funzionamento.

Si evidenzia un rapporto di specialità con la norma dell'art. 635-quater c.p..

È interessante sottolineare che anche la presente fattispecie incriminatrice si caratterizza per una anticipazione della tutela: infatti è punita la condotta di chiunque commetta "un fatto diretto a" distruggere, danneggiare, ecc.; qualora il danneggiamento si verifichi, la pena è aumentata.

Come l'art. 635-ter c.p. prevede una tutela rafforzata dei dati e dei programmi utilizzato dallo Stato, da altri enti pubblici o comunque di pubblica utilità rispetto ai dati e ai programmi privati ad uso privato, così la norma in discorso attua una tutela rafforzata dei sistemi informati-ci o telematici di pubblica utilità (ne sia titolare l'ente pubblico o meno).

. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La fattispecie incriminatrice si realizza nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno ad altri.

Va anzi tutto evidenziato che si tratta di un reato proprio, potendo essere commesso solo dal soggetto qualificato a svolgere servizi di certificazione di firma elettronica, anche se è configurabile il concorso nel reato di un soggetto non dotato di tale qualifica (si pensi ad esempio al richiedente il certificato), il quale fornisca un contributo efficiente alla realizzazione della condotta illecita.

Per quanto il reato sia rubricato come "frode" e collocato nel codice penale subito dopo il reato di frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p., reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 231/01), si deve osservare che la struttura delle due fattispecie presenta scarse analogie.

Oltre ad essere un reato commissibile da chiunque, la condotta tipica di cui alla frode ex art. 640-ter c.p. consiste in una alterazione del sistema informatico o in una manipolazione dei da-ti informatici al fine di

conseguire un illecito profitto (nel che consiste appunto la frode); invece nella fattispecie in discorso il soggetto attivo del reato viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato.

2.6.8 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Pagano S.P.A. per i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Si descrivono qui brevemente le fattispecie contemplate nell'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01.

. Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce chiunque acquista, riceve o nasconde denaro o cose provenienti da delitto (o comunque si intromette per ottenere tali risultati), al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Va evidenziato che presupposto del reato è l'esistenza di un delitto antecedente.

La provenienza illecita del denaro o degli altri beni deve essere nota all'agente.

. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La fattispecie si realizza nel caso in cui un soggetto sostituisce, trasferisce o compie altre operazioni su denaro o altri beni provenienti da delitto non colposo, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.

Si tratta di un reato a consumazione anticipata, in quanto è sufficiente che la condotta sia finalizzata ad ostacolare il riconoscimento della provenienza illecita del denaro o di altri beni, senza che sia necessario che tale fine si realizzi.

Rispetto al reato di ricettazione è richiesto un plus, consistente nel compimento di atti diretti a sostituire il denaro di provenienza illecita, il che giustifica il trattamento sanzionatorio più severo.

. Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Si tratta di un'ipotesi residuale, configurabile fuori dei casi di ricettazione e riciclaggio, e consistente nel mero impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

Le modifiche introdotte dalla L.186/2014. Il nuovo reato di Autoriciclaggio.

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore la nuova fattispecie dell'autoriciclaggio che punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti. L'autoriciclaggio, infatti, si presenta come un fenomeno che minaccia una pluralità di beni: il patrimonio, l'ordine economico e il risparmio. Il legislatore, superando tutte le perplessità legate al principio del ne bis in idem secondo il quale un accusato non può essere giudicato due volte per lo stesso reato, ha ritenuto che il reato di riciclaggio goda di un disvalore autonomo rispetto al reato presupposto. Il nuovo art. 648-ter.1 c.p. distingue due ipotesi:

- la prima, più grave, punisce con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare “concretamente” l’identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648-ter.1 co. 1 c.p.);
- la seconda, attenuata, punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.500,00 a 12.500,00 euro, le medesime attività ove poste in essere in relazione ad utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (art. 648-ter.1 co. 2 c.p.). Trovano comunque applicazione le pene previste dal primo comma (reclusione da due a otto anni e multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 648-ter.1 co. 3 c.p.).

È fondamentale sottolineare che il presupposto dell’autoriciclaggio risiede in una condotta che ostacola concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa, diversamente da quanto accade nel reato di riciclaggio dove l’avverbio “concretamente” non è presente. Ciò vuol dire che per il reato di autoriciclaggio non ci si potrà rimettere a qualsiasi modalità idonea a determinare anche un semplice ritardo nell’identificazione della provenienza, con la conseguenza che non sarebbero rilevanti ai fini del reato di autoriciclaggio tutte quelle operazioni le cui modalità esecutive sono facilmente superabili con la normale diligenza degli organi accertatori.

2.6.9 Circa i delitti di criminalità organizzata

Si ritiene che i reati di cui al presente paragrafo siano configurabili nell’ambito delle attività della Pagano S.P.A. soltanto astrattamente; si preferisce pertanto, allo stato, non esemplificare le relative condotte criminose al fine di meglio focalizzare l’attenzione sulla realtà Pagano S.P.A.

2.6.10 Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Pagano S.P.A. per i delitti in materia di violazione del diritto d’autore

Prima di descrivere brevemente le fattispecie contemplate nell’art. 25 nonies del D.Lgs. 231/01, occorre evidenziare alcune osservazioni.

La norma dell’art. 25 nonies, prevedendo la responsabilità dell’ente per una serie di violazioni della normativa a tutela del diritto d’autore, sancisce sotto il profilo processuale che “resta fermo quanto previsto dall’art. 174 quinquies della citata l. 633/1941”: ciò significa che resta operativo il sistema disegnato dalla legge sul diritto d’autore secondo cui il pubblico ministero – quando procede per taluno dei reati in discorso, commessi nell’esercizio di un’attività commerciale o di un’attività soggetta ad autorizzazione – ne dà comunicazione al questore che può disporre la sospensione dell’esercizio o dell’attività ovvero la cessazione temporanea.

Tale disposizione, esplicitamente richiamata dall’art. 25 nonies, deve essere coordinata con l’art. 83 del d.lgs. 231/01, che dispone in via generale che nei confronti dell’ente si applicano solo le sanzioni interdittive stabilite nel decreto medesimo, anche quando altre disposizioni di legge prevedono l’applicazione di sanzioni amministrative di contenuto analogo in conseguenza della sentenza di condanna.

. Art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3

Si tratta di due differenti ipotesi di reato.

La prima punisce la messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno (o di parte di essa) protetta, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere. È tutelato l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera e l'inserimento di questa fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente risponde a un'esigenza di responsabilizzazione di tutte le aziende che gestiscono server attraverso cui siano diffuse opere protette da diritto d'autore.

La fattispecie di cui al comma 3 punisce le condotte di cui sopra qualora poste in essere su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

L'interesse tutelato è evidentemente l'onore e la reputazione dell'autore dell'opera.

. Duplicazione ed altre azioni illecite su programmi per elaboratore e su banche dati (art. 171 bis)

La norma descrive numerose condotte illecite, volte alla tutela del software (primo comma) e delle banche dati (secondo comma).

Quanto al primo comma, è anzi tutto sanzionata la duplicazione abusiva di software a fini di trarne profitto e sono altresì stigmatizzate come illecite tutte le condotte di importazione, distribuzione, vendita, locazione, detenzione a scopo commerciale di programmi "piratati" (con-tenuti in supporti non contrassegnati SIAE); si tratta sempre di condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Infine, la norma anticipa la tutela penale, sanzionando condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma, come accennato, tutela le banche dati, dovendosi intendere come tali "le raccolte di opere, dati, o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente di-sposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo" (art. 2, l.633/1941).

. Art. 171 ter

Questa disposizione descrive un lungo elenco di condotte illecite, poste a tutela di numerose opere dell'ingegno, destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in su-porto di qualsiasi tipo contenenti videogrammi o fonogrammi di opere musicali, ma anche letterarie, scientifiche o didattiche.

Tutte le condotte devono essere poste in essere per un uso non personale dell'opera dell'ingegno e perseguendo un fine di lucro, che integra il profilo soggettivo del dolo specifico.

. Art. 171 septies

La disposizione tutela le funzioni di controllo della SIAE, sanzionando i produttori e importatori di supporti non soggetti a contrassegno SIAE che non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi e sanzionando altresì chiunque comunichi falsamente tali dati.

. Utilizzo a fini fraudolenti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 octies)

La norma punisce chiunque – a fini fraudolenti - produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Dovendosi ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Non è sanzionata da questa norma l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

2.6.11 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Pagano S.P.A. per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Si descrive qui brevemente la fattispecie contemplata nell'art. 25 decies del D.Lgs. 231/01.

. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Il reato, introdotto nell'ordinamento dalla normativa sul giusto processo, sanziona tutte le condotte – attuabili da chiunque – orientate a indurre un soggetto terzo a non rendere dichiarazioni veritiere dinanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

La fattispecie incriminatrice è amplissima: l'induzione deve attuarsi mediante violenza o minaccia ma anche mediante blandizie consistente nell'offerta o nella promessa di denaro o di altra utilità; il soggetto passivo deve essere indotto a non rendere le dichiarazioni dovute o a rendere dichiarazioni difformi dal vero.

L'ambito di applicazione della norma riguarda l'intero procedimento penale, indagini preliminari comprese, e non il solo processo.

2.6.12 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Pagano S.P.A. per i reati ambientali

Si descrivono qui brevemente le numerose fattispecie contemplate nell'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01.

. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

La fattispecie si verifica quando un soggetto ("chiunque"), salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti. Pena prevista l'arresto o l'ammenda, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

È punito con la sola ammenda, inoltre, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (c.p. art. 733-bis)

La fattispecie prevista si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione.

Le sanzioni previste dalla norma sono l'arresto e l'ammenda.

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 121/2011, ai fini dell'applicazione della norma, per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, della direttiva 92/43/CE.

. Art. 137 TUA

L'articolo in discorso contiene le sanzioni penali relative alla disciplina degli scarichi industriali che siano effettuati ex novo senza autorizzazione o che vengano proseguiti o mantenuti dopo che l'autorizzazione sia sospesa o revocata. Il Legislatore ha previsto non la traslazione integrale dei reati in questa materia nell'alveo della responsabilità amministrativa, ma ha individuato solo alcune fattispecie come rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, che occorre per tanto estrapolare dal più ampio contesto dell'art. 137.

Rilevano le ipotesi di cui ai commi 2, 3, 5, 11, 13.

E' sanzionato l'ente nel cui contesto si aprano o comunque si effettuino:

- scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA (Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/2006) (c. 2);
- al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, dell'articolo in esame, scarichi di acque re-flue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'Autorità competente (c.3);
- il comma 5 invece - in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA - sanziona l'effettuazione di scarichi industriali con superamento dei limiti fissati dalla legge ovvero, se più restrittivi, da Regione Provincia o altra autorità competente.

La fattispecie di cui al c. 11 sanziona l'inosservanza dei divieti di scarico. Il TUA infatti – salve alcune tassative eccezioni, vieta lo scarico sul suolo o sugli strati superficiali del sottosuolo (art. 103) nonché lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

La fattispecie di cui al c. 13 sanziona le ipotesi in cui navi o aeromobili compiano in mare scarichi contenenti sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 TUA)

Come per l'articolo precedente il Legislatore ha indicato solo talune fra le fattispecie incriminatrici contemplate dall'art. 256 come reati presupposto della responsabilità dell'ente: rilevano le ipotesi di reato contemplate ai commi 1, 3, 5 e 6.

Si verificano le fattispecie in esame qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (disciplinate dai relativi articoli del TUA).

La legge sanziona tali attività sia nel caso di gestione di rifiuti non pericolosi (comma 1, lett. a), sia nel caso di rifiuti pericolosi (comma 1, lett. b).

La fattispecie di cui al comma 3 si verifica nel caso di realizzazione e/o gestione di una discarica non autorizzata; il reato è aggravato nel caso in cui la discarica sia destinata, anche solo parzialmente, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Il reato di cui al c. 5 sanziona la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, nonché l'ipotesi di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, fuori dai casi espressamente previsti dall'art. 187 c. 2 TUA.

Il c. 6 sanziona chi effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

. Bonifica dei siti (art. 257 TUA)

La norma in esame punisce, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente. Il reato è aggravato nei casi di inquinamento provocato da sostanze pericolose; costituisce altresì – meno grave – reato e sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione dovuta all'autorità competente, quando si verifica l'inquinamento.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 TUA)

Sono contemplate una pluralità di condotte a carico di imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.

È sanzionata con la pena prevista dall'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e l'uso di un certificato falso durante il trasporto.

. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA)

La contravvenzione è integrata qualora un soggetto ("chiunque") effettua una spedizione di rifiuti che costituisca traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del reg. CEE n. 259/93, o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. Il reato è aggravato in caso di spedizione di rifiuti pericolosi

. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA)

Il delitto si verifica qualora, al fine di conseguire un ingiusto profitto, ponendo in essere una pluralità operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, uno o più soggetti cedano, ricevano, trasportino, esportino, importino, o comunque gestiscano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis TUA)

La fattispecie riguarda gli enti che abbiano aderito al sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI; tale sistema è stato oggetto di numerosi rinvii quanto alla sua effettiva entrata in vigore e a regime e anche la norma sanzionatoria in oggetto ha subito alterne vicende. Da ultimo, abrogata dall'art. 6 del D.L. 13.08.2011 n. 138, non risulta tuttavia l'abrogazione più prevista dalla legge di conversione n. 148, 14.09.2011.

Sono previste due differenti fattispecie: il comma 6 punisce a norma dell'art. 493 c.p. chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il comma 7 punisce a norma dell'art. 483 c.p. il soggetto che trasporta rifiuti pericolosi che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; punisce altresì al medesimo titolo colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il comma 8 sanziona (con la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. – falsità ideologica del privato) colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

. Art. 279 TUA

L'articolo in discorso contempla le sanzioni penali in materia di inquinamento atmosferico. costituisce reato presupposto, la condotta di chi nell'esercizio di uno stabilimento, viola i va-lori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del TUA, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, qualora il superamento dei valori limi-te di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dal-la vigente normativa.

L. n. 150/ 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione).

I reati di cui agli articoli 1 e 2 della legge sopra richiamata si realizzano quando sono integrate condotte finalizzate a:

- importare, esportare o riesportare esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e s.m.i. per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo e s.m.i.;
- violare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- utilizzare i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedi-menti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasportare o fare transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington;
- commerciare piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regola-mento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali, offrire in vendita o comunque cedere esemplari senza la prescritta documentazione.

Il reato di cui all'articolo 3-bis della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a falsificare o alterare certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, usare certificati o licenze falsi o alterati.

Il reato di cui all'articolo 6 della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, così come individuati ed elencati con decreto dal Ministro dell'Ambiente.

L. n. 549/1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente).

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a: violare quanto disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla legge 549/1993, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore dello stesso, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla medesima legge, ovvero le disposizioni inerenti gli usi essenziali delle stesse; produrre, utilizzare, commercializzare, importare ed esportare le sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 549/1993.

D.Lgs. 202/2007 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.)

I reati in questione si realizzano quando: il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso o cooperazione, che dolosamente o colposamente violano le disposizioni in merito agli scarichi in mare.

Le modifiche apportate dalla l. 68/2015

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), entrata in vigore il 29 maggio 2015, ha inserito nel Libro Secondo del Codice Penale il Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), contenente gli artt. 452-bis - 452-undecies c.p.

Ai fini che rilevano in questa sede, si precisa che i nuovi articoli di legge destinati ad incidere sul D. Lgs. 231/01 - il cui art. 25-undecies è stato modificato, appunto, dalla L. 68/2015 - sono i seguenti:

. Art. 452 bis c.p (Inquinamento ambientale)

Il reato in questione si realizza quando (chiunque) in modo abusivo cagiona una compromissione o un deterioramento in modo significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Qualora la condotta sia effettuata in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. La pena è la reclusione da due a sei anni.

. Art.452 quater c.p. (Disastro ambientale)

La fattispecie incriminatrice contempla le condotte che esulano dai casi contemplati dall'art.434 (fatti diretti a cagionare il crollo di una costruzione o disastri), allorquando sia cagionato abusivamente un disastro ambientale.

Le ipotesi delittuose, di seguito indicate, di seguito sono espressamente previste.

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

E' previsto l'aumento di pena nell'ipotesi di disastro in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

. Art. 452quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

La fattispecie in esame contempla le ipotesi colpose delle condotte di cui agli articoli che precedono. Pertanto se le condotte sopra descritte (Art. 452 bis – 452 quater) sono commesse per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Inoltre vi è una diminuzione di un terzo della pena nell'ipotesi di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

. Art. 452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

La fattispecie incriminatrice contempla condotta di (chiunque) abusivamente cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disporre illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Tale condotta è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Qualora vi sia il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, la pena di cui al primo comma è aumentata. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

2.6.13 Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Pagano S.P.A. per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Si descrive qui brevemente la fattispecie contemplata nell'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01.

Il reato punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini di legge o con permesso revocato o annullato.

La responsabilità amministrativa della società rileva qualora si verifichi una delle seguenti ag-gravanti:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dall'art. 603-bis del codice penale.

2.6.14 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa Pagano S.P.A. per le condotte di Xenofobia e razzismo.

La Legge Europea 2017 - L. 20 novembre 2017, nr. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", entrata in vigore il 12 dicembre 2017, ha introdotto l'art. 25-terdecies D. Lgs. 231/01.

E' stato configurato un nuovo reato - presupposto, idoneo ad ingenerare responsabilità in capo all'ente, nelle ipotesi in cui siano commessi fatti di propaganda, istigazione od incitamento riguardanti la negazione, la minimizzazione o l'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra.

Si ritiene che i reati di cui al presente paragrafo siano configurabili nell'ambito delle attività di Pagano S.P.A. soltanto astrattamente; si preferisce pertanto, allo stato, non esemplificare le relative condotte criminose al fine di meglio focalizzare l'attenzione sulla realtà Pagano S.P.A.

2.6.15 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa di Pagano S.P.A. per i reati di frode in competizioni sportive.

ART 1 L. 13/12/ 1989 N. 401

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto danaro, o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente il corretto e leale svolgimento della competizione.

Le competizioni sportive prese in considerazione dalla norma sono quelle organizzate dalle federazioni riconosciute dal Coni o dall'Unire.

La reclusione da un mese ad un anno è la sanzione prevista accompagnata dalla multa da Lire cinquecentomila a due milioni.

ART.4 L. 13/12/1989 N. 401

Tale ipotesi di reato si configura allorché sia esercitata abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse che la legge riserva allo stato. In tale fattispecie rientra anche l'organizzazione abusiva di scommesse su attività sportive gestite dal Coni o dall'Unire.

La sanzione prevista è l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda non inferiore a lire un milione.

E' sanzionata la condotta di chiunque, in qualsiasi modo pubblicizzi l'esercizio di tali condotte abusive e di chi vi partecipi, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da centomila lire fino ad un milione di lire.

Le medesime disposizioni trovano applicazione anche in relazione ai giochi d'azzardo effettuati a mezzo apparecchi vietati.

La sanzione pecuniaria prevista dal D.lvo 231/01 è fino a cinquecento quote per i delitti e fino a duecentosessanta quote per le contravvenzioni.

Nell'ipotesi di condanna segue la sanzione interdittiva prevista dall'art.9 D.Lvo 231/01.

2.6.16 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa Pagano S.P.A. per i delitti tributari

ART 2 COMMA 1 DEL D. LGS 74/2000,

La norma intende sanzionare chiunque abbia la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e che persegua tale finalità attraverso l'emissione di false fatturazioni elative ad operazioni inesistenti.

La pena prevista è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La sanzione pecuniaria è fino a cinquecento quote.

ART. 3 DEL D. LGS 74/2000

La norma intende sanzionare chiunque abbia la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e che persegua tale finalità inducendo in errore l'amministrazione finanziaria.

La condotta si realizza allorché all'interno delle dichiarazioni vi siano elementi attivi per ammontare inferiore a quelli effettivi, o elementi passivi fittizi, purché l'imposta evasa sia superiore ad euro trentamila o l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi sia superiore al 5% dell'ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione o superiore ad un milione e cinquecentomila, o ancora quando l'ammontare complessivo delle ritenute fittizie in diminuzione di imposta sia superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a trentamila euro.

La pena prevista è la reclusione da un anno e sei mesi fino a sei anni.

La sanzione pecuniaria prevista è fino a cinquecento quote.

ART. 8 DEL D. LGS 74/2000

E' sanzionata la condotta di chi emette o rilascia fatture per operazioni inesistente al fine di consentire l'evasione delle imposte o sul valore aggiunto a terzi, con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La sanzione pecuniaria giunge fino a cinquecento quote.

ART. 10 DEL D. LGS 74/2000.

E' sanzionata la condotta di chi occulta o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili al fine di consentire l'evasione delle imposte o sul valore aggiunto a terzi, con la reclusione fino ad un anno.

La sanzione pecuniaria giunge fino a quattrocento quote.

ART. 11 DEL D. LGS 74/2000.

E' sanzionata la condotta di chi aliena simulatamente o compia atti fraudolenti sui propri beni o sui beni altrui per rendere inefficace la procedura esecutiva con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La sanzione pecuniaria giunge fino a quattrocento quote.

Per tutte tali fattispecie qualora il profitto sia di rilevante gravità la pena pecuniaria può essere aumentata fino ad un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art.9 D.Lgs 231/01 lettere c),d),e).

2.6.17 Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa Pagano S.P.A. per i reati di contrabbando

2.1. – Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)

Tale fattispecie risulta integrata a prescindere dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente rinvenute dalla polizia giudiziaria e, di conseguenza, l'addebito potrebbe essere rivolto a carico di colui che, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga trovato con merci occultate e sottratte alla visita doganale.

La fattispecie può dirsi integrata quando le merci presenti all'interno degli spazi doganali siano già state dichiarate, seppure solamente in via sommaria, ai fini dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica ma che, tuttavia, non sono state ancora assoggettate al regime del deposito doganale in quanto, in tale caso, troverebbe

applicazione la disposizione di cui all'art. 288 T.U.L.D (Testo Unico della Legge Doganale).

2.2. – Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)

Tale fattispecie risulta integrata a prescindere dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente rinvenute dalla polizia giudiziaria e, di conseguenza, l'addebito potrebbe essere rivolto a carico di colui che, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga trovato con merci occultate e sottratte alla visita doganale.

La fattispecie può dirsi integrata quando le merci presenti all'interno degli spazi doganali siano già state dichiarate, seppure solamente in via sommaria, ai fini dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica ma che, tuttavia, non sono state ancora assoggettate al regime del deposito doganale in quanto, in tale caso, troverebbe

applicazione la disposizione di cui all'art. 288 T.U.L.D (Testo Unico della Legge Doganale).

2.3. – Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)

Questa ipotesi delittuosa ha in comune con la precedente l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo, distinguendosi sia per la maggiore specificità nell'analisi dei comportamenti sanzionati, sia per il riferimento alla movimentazione delle merci per via mare, anziché a quella per via lacuale.

La fattispecie in questione costituisce un esempio di reato proprio, poiché l'unico soggetto in grado di compiere l'ipotesi delittuosa ivi descritta è il comandante della nave;

diversamente, il secondo comma dell'art. 284 D.P.R. n. 43/73 prevede una casistica costituente reato comune, punendo con la stessa pena di cui al primo comma chiunque nasconda sulla nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

2.4. – Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)

La medesima sanzione penale pecuniaria di cui sopra è comminabile anche nei confronti del comandante dell'aeromobile che, trasportando merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto di carico nei casi in cui la legge lo richiede, commette la fattispecie di reato in commento.

Alla stregua di ciò che è previsto per la navigazione marittima, l'art. 115 T.U.L.D. dispone che i comandanti degli aeromobili provenienti dall'estero e destinati ad un aeroporto nazionale debbano essere muniti di un manifesto di carico conforme ai requisiti di cui al successivo art. 116 T.U.L.D., sin dal momento del passaggio del confine aereo dello Stato.

2.5. – Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)

La disposizione de qua prevede la pena multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'art. 2 T.U.L.D., depositi di merci estere soggette a diritti di confine.

I depositi di cui trattasi devono essere non previamente autorizzati, ovvero devono essere di un volume superiore rispetto a quelli oggetto di autorizzazione.

2.6. – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)

La norma in esame sanziona con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Si tratta di merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, beneficiano di particolari agevolazioni – consistenti appunto nella riduzione del dazio – allorché, previa autorizzazione della dogana vengano importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi lavorativi, ossia i c.d. "utilizzi particolari" previsti dal legislatore.

2.7. – Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)

Questa tipologia di reato proprio – punito con la pena della multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati – può essere commessa dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere: in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'art. 150 T.U.L.D., ossia senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione IM/7, ovvero comunque non risultanti assunte in carico dalle proprie scritture contabili.

2.8. – Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)

Il presente articolo punisce il soggetto che introduce nel territorio dello Stato merci estere in sostituzione di merci comunitarie o comunque ammesse in libera pratica spedite in cabotaggio o in circolazione. La sanzione prevista per questa fattispecie è la pena pecuniaria della multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati.

2.9. – Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)

A differenza del caso precedente, il reato de quo non è integrato dal semplice fatto dell'uscita delle merci dal territorio doganale senza la previa presentazione della dichiarazione EX/1 o dall'esportazione di un quantitativo superiore rispetto a quello dichiarato ed in ragione del quale vengono determinate le restituzioni: in tali casi, infatti, è di tutta evidenza come non si realizzi alcuna sottrazione al pagamento dei diritti di confine né, tantomeno, un ingiusto arricchimento mediante l'indebita restituzione di diritti non dovuti.

È necessario, quindi, che l'esportazione sia accompagnata dall'assolvimento delle relative formalità e che, in tale ambito, venga espressamente richiesta la restituzione daziaria.

2.10. – Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)

Il legislatore ha richiesto la configurazione di comportamenti dotati di artificiosità e frodolenza, che possono essere riscontrati in tutti i casi in cui il trattamento, la manipolazione o la condotta tenuta del reo non sia economicamente o comunque non giuridicamente giustificabile ma si dimostri, al contrario, come unicamente finalizzato all'evasione dei diritti di confine.

In caso di temporanea importazione per perfezionamento attivo (con successiva esportazione dei prodotti compensatori), l'elemento di cui si tratta può essere riscontrato nell'effettuazione di trattamenti o manipolazioni diverse rispetto a quelle autorizzate da parte della dogana o, in caso di autorizzazione implicita, a quelle dichiarate all'atto dell'importazione temporanea ai sensi della normativa di settore.

2.11. – Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)

Ai sensi dell'art. 292, D.P.R. n. 43/1973, «chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi».

3. IL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA PAGANO SPA

3.1 Profilo della Società e cenni storici

Nome: Pagano Spa

Sede legale: Piazza Sante Bargellini, 21 – 00157 Roma

Partita IVA: 03579660659

Codice fiscale: 03579660659

Anno costituzione: 26/08/1999

3.2 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della società è riflessa nell'organigramma aziendale a cui si fa rimando.

ALLEGATO N. [1]

3.3 Obiettivi e finalità del modello

Con l'adozione del modello la Pagano SpA si pone l'obiettivo di dotarsi di un sistema di controllo interno che risponda alle finalità e alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001.

La finalità del modello è di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta del modello previsto dall'art. 6 del decreto.

In particolare, mediante l'individuazione dei processi e delle attività esposti al rischio di reato il modello si propone le finalità di:

- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della società di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel modello, in un illecito sanzionabile, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della società;

- sottolineare che, tali forme di comportamento illecito, sono sistematicamente condannate dalla società, in quanto sono contrarie ai principi etico - sociali cui si attiene, oltre che alle disposizioni di legge;
- informare tutti gli interessati che la violazione delle prescrizioni contenute nel modello organizzativo di gestione e controllo comporterà l'applicazione di sanzioni, tra cui la risoluzione del rapporto contrattuale;
- consentire alla società, grazie ad una costante azione di monitoraggio sui "processi e attività a rischio di reato", di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

3.4 Metodologia operativa per implementazione del modello e suo aggiornamento

La figura 1 rappresenta le fasi attraverso le quali è stato sviluppato il processo di risk assessment finalizzato alla costruzione del modello di Pagano Spa:




Fig.1 : processo di risk assessment o valutazione dei rischi e dei controlli

Definizione regole etiche e di comportamento

- elaborazione del Codice Etico quale linea di condotta della società.

Mappatura dei processi sensibili

- esame della documentazione aziendale disponibile presso la società (Manuale della qualità, procedure e regolamenti interni, organigramma, documento di valutazione dei rischi, etc.);
- realizzazione incontri con le funzioni aziendali;
- individuazione dei processi e delle attività a rischio-reato 231 (elenco processi e attività sensibili).

Individuazione valutazione dei rischi 231

- individuazione dei rischi potenziali con specifico riferimento ai processi e alle attività sensibili (elenco dei rischi potenziali di commissione dei reati 231);

- individuazione e contestualizzazione della possibile modalità teorica di commissione degli illeciti.

Valutazione del sistema di controllo interno

- analisi del sistema di controllo interno e dei presidi già esistenti al fine di verificarne l'adeguatezza a prevenire o individuare i comportamenti illeciti;
- valutazione dei rischi residui.

Adeguamento del sistema di controllo interno

- analisi dei rischi residui;
- individuazione di azioni e protocolli volti all'adeguamento del sistema di controllo.

I protocolli sono un sistema organico di norme diretti a strutturare un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi individuati :

- **codice etico**
- **protocolli operativi**
- **flussi informativi OdV**

3.5 Struttura del modello

Il modello si compone di una **parte generale** e di una **parte speciale**. Sono parte integrante del modello anche il **codice etico**, il **sistema disciplinare** e gli **allegati** al modello.

Nella **parte generale** sono descritti:

- le finalità, i contenuti ed i reati previsti dal decreto (in sintesi i riferimenti normativi);
- le caratteristiche del modello adottato;
- l'approccio operativo seguito nella costruzione del modello;
- le funzioni ed i poteri dell'organismo di vigilanza;
- la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul modello.

Nelle **parte speciale** sono descritti:

- la descrizione delle fattispecie di reato;
- le procedure adottate nel sistema di controllo interno;
- i protocolli e le azioni previste per l'adeguamento del sistema di controllo interno.

La **parte speciale** del modello è organizzata per sezioni e ciascuna sezione corrisponde ad una categoria di reato tra quelle previste dal D. Lgs. 231/01. Le sezioni presenti sono relative alle categorie di reato che hanno rilevanza per Pagano Spa.

Il **codice etico** descrive i principi etici e comportamentali a cui devono conformarsi tutti i destinatari del modello (amministratori, dipendenti e collaboratori, consulenti, fornitori, etc.).

Nel **sistema disciplinare** sono indicate le sanzioni disciplinari per soggetto destinatario (amministratori, dipendenti e terzi destinatari), nonché il procedimento di applicazione e irrogazione delle sanzioni per le categorie di destinatari evidenziate.

Il modello approvato sarà oggetto di attività di aggiornamento e revisione periodica.

Le revisioni al modello dovranno ritenersi necessarie a seguito di :

- **aggiornamenti normativi;**
- **significativi cambiamenti nell'organizzazione;**
- **variazioni nei processi e nelle attività aziendali o aree di business;**
- **verificarsi di eventi straordinari (gravi violazioni, contestazioni, sanzioni ecc.).**

Allegato al modello il **documento di riepilogo delle attività di risk assessment.**

ALLEGATO N. [2]

Il Manuale della qualità, le procedure, l'organigramma, i mansionari, il Documento di Valutazione dei rischi aziendali ed in generale tutti documenti richiamati nel modello ed allegati, essendo documenti operativi e soggetti a revisione costante, non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'intero modello ma necessiteranno di essere approvati dalle funzioni aziendali preposte e messi a conoscenza dell'OdV incaricato.

3.6 Processi e attività sensibili

In ragione delle attività e dalla natura giuridica della Pagano Spa si è ritenuto di focalizzare l'attenzione sui rischi di commissione dei seguenti reati, tra quelli rientranti nel perimetro dei reati del D. Lgs. 231/01:

La tabella sotto riportata sintetizza i reati a cui risulta essere esposta la Pagano Spa

1. <i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i>
2. <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>
3. <i>Delitti di criminalità organizzata</i>
4. <i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i>
5. <i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>
6. <i>Reati societari</i>
7. <i>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>
8. <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>
9. <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>
10. <i>Reati ambientali</i>
11. <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>
12. <i>Reati tributari</i>
13. <i>Reati transnazionali</i>

La tabella sotto riportata sintetizza i Processi Sensibili

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO

P.00	PROCESSO DI GOVERNANCE AZIENDALE
P.01	PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO
P.02	PROCESSO COMMERCIALE
P.03	PROCESSO FINANZIARIO
P.04	PROCESSO AMMINISTRATIVO
P.05	PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATE CON FONDI PUBBLICI
P.06	PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
P.07	PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
P.08	PROCESSO DI GESTIONE PER LA SICUREZZA
P.09	PROCESSO DI GESTIONE PER L'AMBIENTE

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Requisiti dell'organismo di vigilanza

In base a quanto disposto dagli articoli 6, comma 1, lett. b) e 7, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 231/2001, l'organismo di vigilanza deve possedere requisiti di:

- **autonomia:** deve essere assicurata all'OdV completa autonomia, intesa come libera e capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione. Tale autonomia va esercitata soprattutto rispetto ai vertici societari, nel senso che l'organismo dovrà rimanere estraneo a qualsiasi forma di interferenza e pressione da parte dei vertici stessi. L'autonomia comporta infine la possibilità per l'organismo di vigilanza di autodeterminarsi fissando le proprie regole comportamentali e procedurali per il tramite di un regolamento dallo stesso adottato.
- **indipendenza:** la posizione dell'organismo di vigilanza deve essere quella di un organismo terzo gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, libero da legami di sudditanza rispetto al vertice aziendale, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili.
- **professionalità:** il requisito della professionalità assume connotati prettamente soggettivi, che andranno verificati per ciascun componente, con una preventiva analisi del *curriculum vitae* e delle concrete esperienze lavorative di ognuno di essi. In particolare, occorre che l'OdV sia composto da soggetti dotati di specifiche conoscenze in materia legale, di metodologie ed attività di controllo, valutazione e gestione dei rischi, organizzazione aziendale, finanza, revisione e gestione, ecc., oltre che capacità specifiche in relazione all'attività ispettiva.
- **continuità di azione:** la continuità di azione va intesa in termini di effettività dell'attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell'OdV.
- **onorabilità:** i componenti dell'organismo di vigilanza, visto il ruolo che sono chiamati a ricoprire, devono presentare necessariamente un profilo etico di indiscutibile valore. Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

4.2 Nomina e durata dell'organismo di vigilanza

L'organismo di vigilanza viene nominato dall'organo amministrativo contestualmente all'adozione del modello. La delibera di nomina ne determina anche il compenso e la durata.

L'organo amministrativo definisce le cause di decadenza, di revoca e di ineleggibilità dalla carica di membri dell'OdV. La nomina dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla struttura organizzativa.

La nomina quale componente dell'organismo di vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di:

- onorabilità;
- integrità;
- rispettabilità e professionalità;
- assenza di cause di ineleggibilità.

Sono ritenute cause di ineleggibilità:

- la presenza di una delle circostanze di cui all'articolo 2382 del codice civile in relazione al singolo componente dell'OdV;
- la presenza di situazioni che hanno determinato la perdita dei requisiti di autonomia e indipendenza del singolo componente dell'OdV;
- l'avvio di indagini nei confronti del singolo componente dell'OdV per reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001;
- la sentenza di condanna, anche non definitiva, del singolo componente dell'OdV, per aver commesso uno dei reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001, del singolo componente dell'OdV.

Il componente dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di detti motivi di ineleggibilità. Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'OdV in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Se nel corso dell'incarico viene a mancare un membro dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), gli altri provvedono ad informare l'organo amministrativo della società che provvederà alla nomina del sostituto.

La revoca dalla carica di componente dell'OdV (anche limitatamente ad un solo componente di esso) e l'attribuzione di tale carica ad altro soggetto potranno avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera dell'organo amministrativo e con l'approvazione del collegio sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'organismo di vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi sopra evidenziati;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico conferito all'OdV;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'organismo di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del decreto.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un **regolamento di funzionamento** che disciplina peraltro anche la durata in carica e tutti gli aspetti relativi al funzionamento dell'organismo stesso.

4.3 Poteri e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

I principali compiti affidati all'OdV hanno per oggetto:

Verifica e vigilanza sul modello :

- verificare l'adeguatezza del modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal modello stesso.

Aggiornamento del modello:

- promuovere all'organo amministrativo l'adeguamento del modello, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia (in considerazione di eventuali interventi normativi, variazioni della struttura organizzativa, violazioni del modello).

Informazione e formazione sul modello:

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione e formazione del modello presso tutti i destinatari;
- riscontrare con la opportuna tempestività, le richieste di chiarimento provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse o collegate al Modello.

Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte delle funzioni aziendali interessate, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del modello;
- informare gli organi competenti, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del modello;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

4.4 Segnalazioni e flussi informativi all'organismo di vigilanza

Eventuali segnalazioni relative alla violazione del modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole etiche e di condotta adottate dalla società devono essere inviate all'OdV.

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno inoltre essere oggetto di segnalazione all'OdV:

- **I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti di cui al d.lgs.231/2001;**
- **le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal d.lgs. 231/2001;**

- **le notizie relative alla commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal prescrizione del modello di organizzazione e controllo;**
- **le notizie relative a procedimenti disciplinari svolti e ad eventuali sanzioni irrogate attinenti al modello e degli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.**

Oltre a quanto previsto relativamente alle segnalazioni le funzioni aziendali individuate, nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, sono tenute a fornire, con periodicità o ogni qualvolta l'evento si verifichi, all'organismo di vigilanza le informazioni previste e codificate nei flussi informativi codificati nel modello o in apposita procedura.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel modello è conservata dall'organismo di vigilanza in un apposito archivio in conformità alle disposizioni contenute nel decreto Legislativo n. 196/2003 (privacy). A carico dei componenti l'organismo di vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato.

4.5 Reporting dell'organismo di vigilanza verso gli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza deve comunicare all'organo amministrativo:

- Il piano annuale delle attività che intende svolgere;
- Lo stato avanzamento delle attività rispetto al piano formulato ed eventuali modifiche;
- Le segnalazioni pervenute ed eventuali problematiche emerse nelle attività di verifica;
- La relazione con cadenza almeno annuale in merito all'attuazione del modello segnalando la necessità di interventi di miglioramento del modello.

Altri report sull'attività dell'OdV possono essere redatti su specifica richiesta dell'organo amministrativo.

L'organismo di vigilanza si relaziona periodicamente anche con il collegio sindacale e la società di revisione, quest'ultima, se nominata.

5. DIFFUSIONE E FORMAZIONE DEL MODELLO

5.1 Attività di diffusione e formazione

Ai fini dell'attuazione del modello la società promuove le attività di diffusione e formazione del modello per garantire l'effettiva conoscenza ai destinatari con modalità differenti in relazione al diverso grado di coinvolgimento nei processi sensibili e alla tipologia di rapporto instaurato con la società.

Il modello è comunicato formalmente agli organi sociali ed ai dipendenti della società mediante:

- **riunione informativa su finalità e contenuti del modello (espressamente prevista per funzioni apicali);**
- **note informative interne (ad esempio comunicazioni allegate a buste paga per i dipendenti);**
- **affissione in bacheca del codice etico e sistema disciplinare, parti integranti del modello;**

- **supporti informatici o pubblicazione della documentazione sui server e intranet della società;**
- **e-mail.**

Per i nuovi assunti si prevede la consegna di un set informativo, costituito da un estratto del modello e dal Codice Etico e con cui assicurare agli stessi le conoscenze considerate di maggior rilievo.

Per i terzi destinatari tenuti al rispetto del modello, si prevede l'inoltro di una comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del modello e del Codice Etico (comunque pubblicati sul sito della società).

Per garantire l'effettiva conoscenza del modello, ai dipendenti, la società, in collaborazione con l'OdV, su base periodica pianifica ed attua adeguati interventi formativi.

Per le funzioni apicali o per le funzioni che operano in aree sensibili sono previste inoltre sessioni specifiche di formazione pianificate nel corso dell'anno con l'approfondimento di reati specifici e illustrazione di casi concreti.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria, sarà cura dell'OdV in collaborazione con la società mantenere traccia della frequenza e della partecipazione nonché della registrazione e verifica delle conoscenze acquisite. L'attività di formazione, come peraltro previsto dalle linee guida Confindustria, può essere erogata in presenza o con il supporto di piattaforme e-learning.

6. CONCLUSIONE

Il Modello Organizzativo è stato approvato dall'organo amministrativo ed è stato ratificato dai Soci con delibera assembleare.

Il Modello Organizzativo è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verificano mutamenti dell'organizzazione o delle attività dell'impresa, ovvero delle norme di riferimento.

E' fatto obbligo a chiunque operi nell'impresa o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello Organizzativo ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello Organizzativo e dei documenti ad esso allegati, nonché di revisioni e aggiornamenti successivi è depositata presso la sede legale della Società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla ed è, altresì, pubblicata sul sito Internet della Società per consentirne la conoscibilità ai terzi.

Notizia dell'adozione del Modello Organizzativo è data a Confindustria Salerno – Associazione di categoria a cui l'impresa è iscritta.